



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

**REGOLAMENTO ERASMUS STUDIO
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

Corso di laurea Magistrale a ciclo unico

Corso di laurea triennale DILPA



INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Organi di gestione

TITOLO II - SELEZIONE

- Art. 3 – Requisiti per partecipare al Programma Erasmus
- Art. 4 - Prerequisiti e livelli linguistici
- Art. 5 - Esclusioni
- Art. 6 - Bando
- Art. 7 - Graduatoria
- Art. 8 – Assegnazione delle destinazioni e borse di studio

TITOLO III - ASSEGNAZIONE

- Art. 9 – Piano di studio (c.d. LEARNING AGREEMENT e “CHANGES”)
- Art. 10 - Adempimenti degli assegnatari delle borse
- Art. 11 - Durata, riduzione e prolungamento
- Art. 12 - Rinuncia

TITOLO IV - RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO

- Art. 13 - Transcript of Records
- Art. 14 - Domanda di riconoscimento degli esami.
- Art. 15 - Condizioni per il riconoscimento
- Art. 16 - Riconoscimento attività di ricerca per tesi
- Art. 17 - Condizioni per il riconoscimento dei crediti di lingua straniera
- Art. 18 - Procedura di riconoscimento degli esami

- Allegato A
- Allegato B



TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento, congiuntamente alle Direttive di Ateneo in materia, disciplina la mobilità degli studenti dei corsi di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza nell'ambito del Programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente, detto anche Programma Settoriale Erasmus.

Art. 2 – Organi di gestione

1. Sono organi di gestione istituiti presso il Dipartimento:
 - a) il Responsabile Erasmus nominato dal Direttore di Dipartimento, con funzione di coordinamento e vigilanza sul corretto svolgimento del programma a livello di Dipartimento, di coordinamento dei rapporti con le Università di destinazione, nonché di supporto agli studenti nella stesura di un adeguato programma di studi da svolgere all'estero (c.d. Learning Agreement). Il mandato del Responsabile Erasmus termina contestualmente a quello del Direttore e non può essere rinnovato più di una volta.
 - b) la Commissione per i Rapporti Internazionali, nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Responsabile Erasmus, che cura la gestione dell'internazionalizzazione e dei progetti confluiti nel nuovo programma Erasmus Plus;
2. Nell'ambito dell'Unità Didattica viene costituito un Ufficio Relazioni internazionali, con funzioni amministrative di supporto legate allo svolgimento del Programma.

TITOLO II - SELEZIONE

Art. 3 – Requisiti per partecipare al Programma Erasmus

1. Possono presentare domanda di partecipazione al Programma gli iscritti ai corsi di Laurea di Giurisprudenza, dell'Università di Pisa. Sarà responsabilità dei candidati cittadini non comunitari raccogliere tempestivamente le informazioni sulla legislazione e le normative di immigrazione vigenti nel Paese di destinazione e fornire ad UNIPI la necessaria documentazione richiesta a seguito della eventuale assegnazione di borsa.
2. Lo studente che intenda partecipare al programma deve scegliere la destinazione in base alle sue conoscenze linguistiche e alla possibilità di svolgere un adeguato programma di studi: a tal fine deve acquisire informazioni sull'Università ospitante, tenendo conto delle caratteristiche dell'organizzazione didattica e della lingua nella quale sono impartiti i corsi.
3. Al momento della partenza, gli studenti assegnatari di una borsa di studio, indipendentemente dall'anno di corso, devono aver superato i seguenti esami:
 - per gli iscritti alla Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: almeno 5 esami, tra cui: Diritto privato I, Diritto costituzionale I-II (12 cfu) (per gli studenti immatricolati fino all'a.a. 2010-2011), Diritto costituzionale I (9 cfu) per gli studenti immatricolati dall' a.a. 2011-2012.
 - per gli iscritti alla Laurea triennale DILPA: I anno, almeno 1 esame non sostituibile; II anno, almeno 2 esami di cui 1 non sostituibile; III anno: almeno 3 esami di cui 2 non sostituibili.
4. Lo studente che voglia presentare domanda di partecipazione all'Erasmus per svolgere le ricerche relative alla tesi di laurea, deve consegnare, contestualmente alla domanda di borsa, una lettera del relatore da cui risultino l'assegnazione e l'argomento della tesi, nonché una attestazione dell'avvenuto contatto con il tutor accademico dell'Università ospitante.

Art. 4 - Prerequisiti e livelli linguistici

1. Per partecipare all'Erasmus è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua nella quale saranno tenuti i corsi presso l'Università ospitante. Qualora sia esplicitamente richiesto dal partner, tale conoscenza dovrà essere certificata dal Centro Linguistico Interdipartimentale UNIPI o da un altro Ente abilitato a certificare il livello linguistico secondo il "Quadro comune europeo".



2. A coloro che alla domanda di borsa Erasmus allegghino un certificato che comprovi il possesso di un livello linguistico B1 o superiore verrà riconosciuto un punto di incremento rispetto al punteggio calcolato secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 5 - Esclusioni

Non possono presentare domanda di candidatura:

- a) gli studenti che, nell'anno accademico precedente, abbiano rinunciato ad una borsa di studio Erasmus oltre i termini indicati nel bando, salvo quanto indicato nell'art. 12, comma 3 del presente Regolamento;
- b) gli studenti che siano risultati vincitori di altre borse che consentano di effettuare un periodo di mobilità in ambito comunitario o internazionale durante l'anno accademico cui si riferisce il bando Erasmus.

Art. 6 – Bando

1. Il bando relativo alle borse Erasmus Studio è pubblicato dall'Ateneo e successivamente reso noto tramite il sito del Dipartimento di Giurisprudenza -- sezione RAPPORTI INTERNAZIONALI. Il bando contiene l'elenco delle possibili destinazioni, l'indicazione della durata delle borse di studio, il nome del Responsabile Erasmus di destinazione e la data di scadenza per la presentazione della domanda di candidatura.
2. Tutti i candidati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione entro i termini stabiliti e indicati nel bando, pena l'inammissibilità.
3. La domanda di candidatura deve pervenire all'Ufficio Rapporti Internazionali del Dipartimento di Giurisprudenza unitamente a tutti i documenti e/o le dichiarazioni richiesti e secondo le modalità indicate nel Bando, entro i termini previsti dallo stesso.
4. La domanda deve altresì contenere l'indicazione delle tre destinazioni preferite, in ordine di priorità.

Art. 7 – Graduatoria

1. La graduatoria degli studenti vincitori viene predisposta sulla base del calcolo di una media ponderata che tiene conto degli esami sostenuti (e del relativo numero di crediti) fino alla data di presentazione della domanda, dell'anno di corso, dei voti conseguiti.
2. A coloro che alla domanda di borsa Erasmus allegghino un certificato che comprovi il possesso di un livello linguistico B1 o superiore verrà riconosciuto un punto di incremento rispetto al punteggio calcolato come da comma precedente.

TITOLO III – ASSEGNAZIONE

Art. 8 – Assegnazione delle destinazioni e borse di studio

1. Scaduta la data per la presentazione delle domande di candidatura, l'Ufficio Rapporti Internazionali stila una graduatoria di merito e subito dopo provvede all'assegnazione delle destinazioni rispettando l'ordine di priorità indicato dagli studenti sul modulo di domanda.
2. La graduatoria per gli studenti ai quali è già stata assegnata la sede automaticamente (prima assegnazione), viene pubblicata sul sito web del Dipartimento -- sezione RAPPORTI INTERNAZIONALI nei termini previsti dal bando.
3. Gli studenti che invece non hanno ottenuto nessuna fra le tre sedi indicate sul modulo di domanda Erasmus (prima assegnazione), sono convocati dal Coordinatore, che li inviterà a scegliere una possibile destinazione



tra le sedi rimaste disponibili (seconda assegnazione). L'appello e il diritto di scelta verranno effettuati nel rispetto della graduatoria.

4. Al termine delle predette operazioni, l'Ufficio Rapporti Internazionali stila la graduatoria finale, provvedendo all'assegnazione definitiva delle destinazioni e comunicando i nominativi dei vincitori di borsa all'Amministrazione Centrale dell'Università di Pisa.
5. Dalla data di pubblicazione gli assegnatari di borsa avranno un congruo termine, precisato contestualmente alla pubblicazione del bando, per accettare oppure per rifiutare la borsa.

Art. 9 – Piano di studio (c.d. LEARNING AGREEMENT e “CHANGES”)

1. Una volta assegnata la destinazione lo studente deve predisporre un piano di studi (Learning Agreement) indicando la lista dei corsi che intende seguire all'estero: tale programma va redatto tenendo conto delle propedeuticità previste, dei crediti di ciascun corso e del relativo programma, nonché delle indicazioni contenute nell'allegato A al presente regolamento. Il piano di studi dovrà poi essere approvato dal Responsabile Erasmus.
2. Il Learning Agreement e le sue successive eventuali modifiche (Changes) non possono prevedere un numero di crediti superiore a 30 per semestre.
4. Lo studente dovrà compilare e sottoscrivere il Learning Agreement, consegnarlo quindi all'Ufficio Rapporti Internazionali, che provvederà a farlo firmare dal Responsabile Erasmus di Dipartimento e dal prorettore per l'internazionalizzazione dell'Università di Pisa.
5. La sottoscrizione del Learning Agreement è condizione necessaria per avviare il periodo di mobilità.
6. Durante il periodo di studi all'estero, il Learning Agreement può subire modifiche, approvate dal Coordinatore Erasmus, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste: in particolare, le modifiche che si rendano necessarie dopo l'arrivo all'estero dello studente devono essere concordate dalle tre parti coinvolte (studente, Responsabile Erasmus di destinazione e Responsabile Erasmus di Dipartimento) e formalizzate entro un mese dal suo arrivo all'estero, utilizzando il retro del documento nella sezione “changes”. Per lo studente che trascorra all'estero un intero anno accademico le modifiche sono possibili sino a un mese dall'inizio del secondo semestre.

Art. 10 - Adempimenti degli assegnatari delle borse

Gli assegnatari di borsa dovranno:

- a) adempiere personalmente alle pratiche di iscrizione presso l'Università ospitante, dopo essere stati contattati dalla sede estera, seguendo le modalità e i termini da essa fissati;
- b) curare personalmente, laddove richiesto, il completamento e l'invio dei moduli relativi alla prenotazione dell'alloggio. Le possibilità e le relative procedure al riguardo variano a seconda dei Paesi: è compito dell'assegnatario contattare le istituzioni ospitanti per verificare tali opportunità;
- c) compilare il piano di studio da svolgersi presso l'Università ospitante (c.d. Learning Agreement, di cui al precedente articolo) che deve comprendere discipline integrate nel programma di studio dell'assegnatario (compresa l'eventuale attività di ricerca per tesi) e delle quali chiederà il riconoscimento;
- d) inviare, ove richiesto, il proprio progetto di studi anche all'Università ospitante. Qualora quest'ultima abbia predisposto un proprio modulo di Learning Agreement, sarà cura dell'assegnatario compilarlo e spedirlo entro i termini previsti dall'Università ospitante;
- e) inviare, ove richiesto dall'istituto ospitante, l'elenco degli esami sostenuti presso l'Università di Pisa sino a quel momento: l'assegnatario può stampare il proprio libretto direttamente dal Portale ALICE dell'Università di Pisa.

Art. 11 - Durata, riduzione e prolungamento

1. Il periodo di studi presso l'Università ospitante non può avere una durata minima inferiore a tre mesi e deve rientrare nell'anno accademico Erasmus di riferimento (1 giugno – 30 settembre dell'anno successivo).



2. Lo studente che, per motivi legati alla didattica, desidera prolungare il periodo di studi all'estero, deve farne apposita domanda all'Ufficio Rapporti Internazionali, utilizzando la modulistica predisposta e indicando dettagliatamente le ragioni della sua richiesta.
3. Non sono ammesse interruzioni tra il periodo di studio autorizzato e il prolungamento.
4. L'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non può comunque superare la data del 30 settembre dell'anno accademico Erasmus di riferimento.

Art. 12 – Rinuncia

1. L'accettazione della destinazione costituisce formale impegno per lo studente.
2. Gli studenti rinunciatari devono perfezionare la procedura di rinuncia sul Portale erasmus di UNIPI entro le scadenze indicate sul bando di Ateneo. Sarà compito dell'Ufficio Rapporti Internazionali comunicare alla sede partner la rinuncia al posto da parte dello studente selezionato.
3. Nel caso di rinuncia presentata oltre i termini fissati nel Bando d'Ateneo lo studente incorre nella conseguenza di cui al precedente art. 5, lett. a), a meno che la rinuncia non sia dovuta a comprovate ragioni di salute o a gravi ragioni familiari.

TITOLO IV - RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO

Art. 13 - Transcript of Records

1. Al termine del periodo di studi, l'Università ospitante rilascia allo studente – o invia direttamente all'Università partner – una nota con i risultati conseguiti (Transcript of Records), in conformità al programma di studi di cui al Learning Agreement ed alle eventuali "changes".
2. Una copia, in originale o in copia autenticata in pdf, va allegata alla domanda di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero e quindi consegnata all' Ufficio Rapporti Internazionali.

Art. 14 – Domanda di riconoscimento degli esami

1. Rientrato dal periodo all'estero, lo studente dovrà richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti presso l'Università ospitante compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo e allegando ad esso il Transcript of Records.
2. La richiesta di riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero può essere presentata solo successivamente alla consegna del Transcript of Records, rilasciato dall'Università ospitante, all'Ufficio Rapporti Internazionali.
3. La convalida degli esami sostenuti verrà deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile.

Art. 15 - Condizioni per il riconoscimento

1. L'esame superato all'estero viene riconosciuto dal Consiglio di Dipartimento sulla base della corrispondenza tra esami stranieri ed esami italiani. Tale corrispondenza deve riguardare sia i contenuti sia il numero dei crediti.
2. Gli esami per i quali si chiederà il riconoscimento potranno:
 - a) avere contenuto giuridico o comunque contenuto riconducibile ad uno dei corsi impartiti presso il Dipartimento di Giurisprudenza, anche non attivato ma presente nel Regolamento didattico;
 - b) avere contenuto giuridico o comunque contenuto riconducibile ad un corso presente nell'offerta didattica di altre Università italiane.
3. Non potranno in ogni caso essere riconosciute attività didattiche corrispondenti ad esami già superati presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
4. E' possibile accorpare più esami stranieri al fine di raggiungere il numero di crediti equivalente a quelli del corrispondente corso italiano. Condizione imprescindibile è che i programmi dei corsi accorpati abbiano contenuto



omogeneo e consentano di completare il programma didattico del corrispondente corso italiano. Il voto finale da convertire sarà costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami accorpati.

Art. 16 - Riconoscimento attività di ricerca per tesi

1. L'attività di ricerca per tesi effettuata all'estero non comporta il riconoscimento di crediti, ma può essere riconosciuta sul Diploma Supplement per mezzo di una richiesta presentata dallo stesso studente.
2. Al rientro lo studente dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività di ricerca svolta all'estero, correlata da una nota, a firma del relatore dell'Università ospitate, in cui si attesti che la ricerca ha prodotto risultati proficui.

Art. 17 - Condizioni per il riconoscimento dei crediti di lingua straniera

1. I corsi di lingua straniera sostenuti all'estero vengono riconosciuti dal Dipartimento di Giurisprudenza solo se contenuti nel Learning Agreement e/o Changes e certificati nel Transcript of Records, o in altro documento ufficiale rilasciato dall'Università ospitante.
2. Lo studente ha la possibilità di farsi riconoscere corsi di lingua di almeno cinque crediti formativi per inglese, francese e spagnolo, nel caso non avesse ancora sostenuto l'esame di lingua straniera giuridica per l'idoneità prevista dal proprio corso di laurea.

Art. 18 - Conversione degli esami

1. I voti attribuiti dall'Università ospitante saranno convertiti sulla base delle tabelle presenti nell'allegato B.
 - a) Nel caso in l'Università partner offra una doppia valutazione (numerica e letterale), ma non vi sia concordanza tra i criteri applicati, prevale l'indicazione numerica in quanto maggiormente precisa.
 - b) L'indicazione F (Fail) prevale in ogni caso sull'indicazione numerica.
2. Il riconoscimento del periodo di studio all'estero e degli esami sostenuti, sarà deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del coordinatore Erasmus.
3. Tutti gli esami sostenuti all'estero saranno riconosciuti con la denominazione italiana corrispondente all'esame per il quale si richiede la convalida, e saranno contrassegnati con la sigla E.



ALLEGATO A

al Regolamento Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa

Nel periodo di permanenza in Erasmus lo studente potrà sostenere tutti gli esami previsti dal Regolamento didattico del proprio Corso di Studi, con la precisazione seguente:

- a) tra gli esami sottoelencati, potranno esserne sostenuti un massimo di due;
- b) qualora il medesimo studente, dopo un primo periodo Erasmus, dovesse fare domanda per una nuova assegnazione (conformemente a quanto previsto dal Regolamento Erasmus Plus), gli esami consentiti potranno essere tre, a patto che la somma dei periodi Erasmus (compreso quello in assegnazione) superi i dodici mesi.

LAUREA MAGISTRALE

- Diritto Amministrativo
- Diritto Penale
- Diritto del Lavoro
- Diritto Commerciale
- Diritto Processuale Civile o Diritto Processuale Penale

LAUREA TRIENNALE D.I.L.P.A.

- Diritto Amministrativo
- Diritto Penale
- Diritto del Lavoro
- Diritto Commerciale
- Istituzioni di diritto processuale

**ALLEGATO B**

al Regolamento Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa

PAESE	PARTNER	A+	A	B	C	D	E	F
ITALIA	Giudizi	Excellent-L	Excellent	Very good	Good	Satisfactory	Sufficient	Fail
	JUS UNIPI	30L	29-30	27-28	24-25-26	21-22-23	18-19-20	abbandono
BELGIO	UNIVERSITE' CATHOLIQUE DE LOUVAIN	20	17-19,99	15-16,99	13-14,99	11-12,99	10 - 10,99	<10
FRANCIA	AIX-MARSEILLE UNIVERSITY (AMU)	20	16-19,99	13-15,99	11-12,99	>10-10,99	10	<10
	UNIVERSITE' DE LYON	20	17-19,99	15-16,99	13-14,99	11-12,99	10-10,99	<10
	UNIVERSITÉ DE NANTES	20	17-19,99	15-16,99	13-14,99	11-12,99	10-10,99	<10
	UNIVERSITÉ PANTHEON- ASSAS (<i>in ventesimi e in decimi</i>)	20	14-19,99	12-13,99	11-11,99	10,50-10,99	10-10,49	<10
		10	7-9,99	6-6,99	5,5-5,99	5,25-5,49	5-5,24	<5
	UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE	20	16-19,99	15-15,99	13-14,99	11-12,99	10-10,99	<10
	UNIVERSITÉ DE RENNES	18-20	16-17,99	15-15,99	13-14,99	11-12,99	9-10,99	<9
UNIVERSITÉ DU SUD TOULON-VAR	20	16-19,99	14-15,99	12-13,99	11-11,99	10-10,99	<10	
GERMANIA	ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU	18	13-17,99	10-12,99	7-9,99	5-6,99	4-4,99	<4
	GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER	1	1,1-1,69	1,7-2,29	2,30-3,29	3,30-3,69	3,7-4,99	>5
	UNIVERSITÄT DE SAARLANDES	18	17-17,99	15-16,99	13-14,99	7-12,99	4-6,99	<4
GRECIA	ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS	10	8,5-9,9	6,5-8,49	6,1-6,49	5,6-6	5-5,5	<5
LITUANIA	VILNIAUS UNIVERSITETAS	10+	10	9-9,99	7-8,99	6-6,99	5-5,99	<5
POLONIA	UNIwersytet Gdanski	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2
	UNIwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2
	UNIwersytet Jagielloński	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2
PORTOGALLO	UNIVERSIDADE DE LISBOA	20	17-19,99	15-16,99	13-14,99	11-12,99	10-10,99	<10
	UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO	20	18-19,99	16-17,99	14-15,99	12-13,99	10-11,99	<10
REGNO UNITO	BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY (BCU)	>70	70	60-69	55-59	50-54	40-49	0-39
	BOURNEMOUTH UNIVERSITY	>70	66-70	59-65	54-58	46-53	37-45	≤36%
	UNIVERSITY OF DERBY	>70	66-70	60-65	50-59	45-49	40-44	<40%
	SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY	>70	69-70	59-68	49-58	43-48	39-42	≤38%
SPAGNA	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSITAT DE BARCELONA	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE DEUSTO	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE BURGOS	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD CASTILLA LA-MANCHA	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE GRANADA	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE JAEN	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA - TENERIFE	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE OVIEDO	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
	UNIVERSIDAD DE SEVILLA - PABLO DE OLAVIDE	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5	
UNIVERSITAT DE VALENCIA	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5	
UNIVERSIDADE DE VIGO	10-10+	9-9,9	8-8,9	7-7,9	6-6,9	5-5,9	<5	
TURCHIA	KIRIKKALE UNIVERSITESI	4	3,5 - 3,99	3 - 3,49	2,50 - 2,99	2 - 2,49	1 - 1,99	<1